



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

SETTORE 3 FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE, ITS

Viale Europa, Località Germaneto – 88100 Catanzaro

Rep. ....

del .....

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DUALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE - CICLO FORMATIVO 2021-2024**

### CONVENZIONE

*Si costituiscono per la sottoscrizione del presente atto*

#### DA UNA PARTE

La **REGIONE CALABRIA** Codice Fiscale 02205340793 con sede legale in Catanzaro Viale Europa Località Germaneto, rappresentata dalla dott.ssa Avv. Maria Francesca Gatto, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, giusta incarico conferito con D.P.G.R. n. 190 del 08/11/2021 e domiciliata per la carica in Catanzaro, che nel **proseguo del presente atto, per brevità, verrà denominata "Regione"**

#### DALL'ALTRA

L'ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ N. accreditamento \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ rappresentata nel presente atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, nella qualità di rappresentante legale (*ovvero delegato in virtù dell'atto di conferimento indicare estremi dell'atto di conferimento*), per la realizzazione del Percorso di IeFP Duale finalizzato al conseguimento della qualifica di \_\_\_\_\_ indirizzo(eventuale) \_\_\_\_\_ da realizzare nella Provincia di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ presso la sede accreditata in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, che nel **proseguo del presente atto, per brevità, verrà denominato "Soggetto Beneficiario"**

#### PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria – Dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari opportunità", con Decreto Dirigenziale n. 12724 del 10 dicembre 2021, ha approvato l'Avviso pubblico, con i relativi allegati, pubblicato sul BUR Calabria n. 107 del 20/12/2021 finalizzato alla presentazione di un'offerta formativa duale di percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale, finanziato a valere sul Fondo di cui al co. 4 dell'art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- con Decreto Dirigenziale n. 1666 del 21 febbraio 2022, è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse a finanziamento;
- il progetto \_\_\_\_\_ presentato dall'Ente di formazione professionale \_\_\_\_\_ è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_;
- l'art. 12 dell'Avviso prevede la sottoscrizione di una Convenzione tra il Soggetto Beneficiario e la Regione per l'affidamento delle attività;



## REGIONE CALABRIA

- con Decreto Dirigenziale n. .... del ....., sono stati approvati lo schema di convenzione e di polizza fideiussoria.

### PRESO ATTO CHE

- nell'ambito del presente atto si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti e richiamate dall'Avviso in oggetto fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente intervenute nel rispetto della normativa vigente e che il soggetto beneficiario si impegna a rispettare;
- l'avvio e la prosecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è in ogni caso subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso e dichiarati dal soggetto beneficiario in fase di candidatura;
- Il soggetto Beneficiario ha presentato alla Regione la seguente documentazione in formato digitale propedeutica all'affidamento delle attività oggetto della presente Convenzione:
  - a) gli accordi di partenariato aziendali sottoscritti con le imprese indicate nel formulario di candidatura o eventuale loro sostituzione autorizzata
  - b) l'elenco del personale docente utilizzato con relativo impegno didattico, loro fascia di appartenenza e curriculum vitae in formato europeo
  - c) l'elenco del personale non docente impegnato nelle attività con relativo ruolo
  - d) l'elenco dei destinatari dell'intervento formativo con attestazione relativa al possesso dei requisiti
  - e) il calendario delle attività didattiche di dettaglio del primo mese specificando nella durata delle diverse unità formative la modalità formativa utilizzata (aula-laboratorio-IFS/altro-Alternanza/Apprendistato), nel rispetto della durata massima e minima prevista per la formazione ordinaria svolta presso l'ente formativo e per i periodi di applicazione pratica da realizzare presso imprese partner
  - f) il calendario di massima del primo anno
  - g) i registri di presenza per le attività realizzate presso l'ente di formazione per la loro preventiva vidimazione.

### VERIFICATO

- il possesso dell'accreditamento e relativi requisiti soggettivi per la macro-tipologia "Obbligo Formativo e di Istruzione", ai sensi delle vigenti Linee Guida regionali in materia

*Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto*

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione Calabria e il Soggetto Beneficiario del contributo concesso per l'affidamento del percorso formativo triennale duale i cui estremi identificativi sono indicati di seguito, da realizzare in conformità all'Avviso pubblico indetto con Decreto Dirigenziale n. 12724 del 10 dicembre 2021 e alla proposta progettuale presentata ed approvata.

<b>Soggetto Beneficiario</b>	
<b>Tipologia di Percorso</b>	leFP Triennale in modalità Duale
<b>Denominazione Figura professionale</b>	
<b>indirizzo</b>	



## REGIONE CALABRIA

<b>Codice ID Progetto</b>	
<b>Finanziamento ammesso</b>	
<b>Ore totali percorso formativo nei tre anni (comprenditive delle ore di applicazione pratica in impresa)</b>	<b>3.000 ore</b>
<b>Sede di svolgimento delle attività</b>	

2. Per quanto non esplicitato nel presente atto, fa fede quanto definito nel citato Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 12724 del 10 dicembre 2021 e la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente ove applicabile.

### Articolo 2 - Destinatari

1. Le attività di cui al presente atto, come previsto all'art. 5 dell'Allegato A al DDG n. 12724/2021 sono rivolte a soggetti che:

- non abbiano compiuto i sedici anni di età alla data di stipula della presente convenzione (*in primis*)
- di età compresa tra 16 e 18 anni (non compiuti) al momento della comunicazione alla Regione dell'avvio delle attività formative, purché rientranti nel "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (*in subordine*)
- di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 25 anni (non compiuti al momento dell'iscrizione al percorso formativo) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e che non sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale triennale, qualora a seguito della procedura di selezione residuino posti disponibili ed **esclusivamente attraverso il contratto di apprendistato** finalizzato al conseguimento della qualifica professionale da attivare anche in itinere, fatta salva la durata minima del contratto prevista dalla normativa pari a 6 mesi
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
- non aver assolto al diritto -dovere all'istruzione e formazione.

2. Il numero minimo di allievi per avviare le attività è pari a 8 fino ad un massimo di 15. Al fine di assicurare a tutti i frequentanti di completare l'acquisizione delle competenze del secondo ciclo di istruzione, nonché l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'adempimento del "diritto-dovere" di istruzione e formazione, il Soggetto Beneficiario è tenuto a garantire la regolare prosecuzione del percorso formativo fino alla sua completa conclusione, anche a fronte di eventuali ritiri o dimissioni e di un numero di allievi inferiore a 8.

3. Allo scopo di venire incontro a domande di partecipazione eccedenti il numero massimo di 15 allievi per classe, potrà essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del soggetto beneficiario e previa verifica delle condizioni di fattibilità (accreditamento), l'elevazione del numero massimo di allievi fino ad ulteriori 10 allievi, in qualità di uditori.

**L'incremento del numero di partecipanti al percorso oltre i 15 non comporterà in nessun caso un aumento del finanziamento massimo concesso.**

4. I nuovi ingressi di allievi, avverranno previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi per l'inserimento nel percorso formativo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni sui passaggi tra sistemi di cui alla DGR n. 562 del 28/12/2016 (linee guida leFP) e della normativa nazionale vigente in materia, come recepita dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 516 del 26.11.2021.

Il soggetto Beneficiario si impegna a garantire adeguate forme pubbliche di comunicazione del percorso proposto al fine di assicurare la massima diffusione sul territorio della conoscenza dell'opportunità formativa verso i soggetti potenzialmente interessati, secondo principi di trasparenza ed imparzialità. Inoltre, si impegna a dare evidenza alla Regione delle modalità attraverso le quali si proceduto alla individuazione e selezione dei destinatari, conformemente a quanto indicato nel formulario di candidatura (par. 2.6).



## REGIONE CALABRIA

---

### **Art. 3 - Avvio delle attività e tempi di realizzazione del progetto**

1. Il Soggetto Beneficiario si impegna ad avviare le attività formative inderogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il mancato avvio delle attività entro i termini previsti determina la decadenza e conseguente scorrimento della graduatoria.
2. In relazione alla prima annualità, le attività formative sono considerate utili e regolarmente avviate dal primo giorno di attività formativa d'aula (fa fede il registro presenze attività d'aula) qualora al raggiungimento della **centesima ora/corso** sia stato effettivamente frequentato almeno il 75% del monte ore allievo complessivo.  
Ad esempio, nel caso di percorsi con numerosità pari a 8 allievi, il 75% delle presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla centesima ora/corso sarà pari a 600 ore, ovvero:  $8 \text{ allievi} * 100 \text{ ore corso} = 800 \text{ ore/allievo} * 75\% \text{ presenze effettive allievo} = 600 \text{ ore/allievo}$  totali frequentate alla centesima ora/corso relativamente alla prima annualità.
3. L'avvio delle attività formative deve essere comunicato alla Regione, per la necessaria autorizzazione, entro e non oltre 10 giorni antecedenti l'inizio delle stesse.
4. Ciascuna annualità dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio così come comunicata alla Regione ed il percorso complessivamente entro 36 mesi dall'avvio della prima annualità, fatte salvi i tempi intercorrenti tra la conclusione della singola annualità e l'avvio della successiva.
5. La conclusione di ciascuna annualità dovrà essere comunicata alla Regione, secondo le modalità previste dalla presente convenzione, entro 5 giorni successivi al termine delle stesse.
6. Entro 20 giorni dalla conclusione della prima e seconda annualità, contestualmente alla trasmissione della documentazione di monitoraggio di cui all'art. 9 della presente convenzione, il soggetto beneficiario dovrà richiedere l'autorizzazione all'avvio dell'annualità successiva, indicando la data prevista.
7. Le prove di esame dovranno essere svolte entro 30 giorni dalla conclusione del percorso (le ore di esame non rientrano in nessun caso nel monte ore complessivo del percorso) attenendosi a quanto previsto dalla D.G.R. 562 del 28/12/2016.
8. Potranno essere autorizzate dalla Regione motivate richieste di proroga o eventuali differimenti dei termini indicati.

### **Articolo 4 – Obblighi della Regione Calabria**

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione informa il Soggetto Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, sul riconoscimento dei costi e l'erogazione del relativo contributo.
3. La Regione fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Soggetto Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Soggetto Beneficiario il contributo massimo di euro \_\_\_\_\_ secondo le forme e le modalità di cui al successivo art. 7 della presente Convenzione.

### **Articolo 5 – Obblighi del Soggetto Beneficiario**

1. Il Soggetto Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti e a sottoscrivere la presente Convenzione accettandone le condizioni previste.
2. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi:
  - a) realizzare il percorso formativo ai sensi della normativa vigente per l'Istruzione e Formazione Professionale mediante una "formazione duale" ovvero un approccio alla didattica fondato su esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza "rafforzata" e apprendistato di primo livello (ex art. 43 D. Lgs. n. 81/2015), secondo quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015 (Rep. n. 158/CSR) sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", e del relativo Protocollo attuativo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;



## REGIONE CALABRIA

---

- b) realizzare le attività previste conformemente a quanto indicato nel progetto approvato e ammesso a finanziamento, sia nella durata sia negli obiettivi, garantendone il regolare svolgimento e il raggiungimento dei risultati di apprendimento indicati nell'Avviso e dalla normativa di riferimento;
- c) implementare il percorso formativo attraverso l'erogazione di contenuti didattici che garantiscono l'acquisizione:
- dei saperi e delle competenze di base, comprensive anche di quelle digitali e di cittadinanza, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al documento tecnico allegato al Decreto Ministeriale della pubblica Istruzione 139/2007, nonché le competenze di base previste per il terzo anno dei percorsi leFP di cui all'Allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 01 agosto 2019 che sostituisce integralmente l'allegato 4 di cui al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 e riportate in allegato alla presente;
  - delle competenze tecnico-professionali (comuni, ricorsive, connotative) previste dall'indirizzo della figura di qualifica indicata nel progetto approvato, così come definite nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2019 come recepito dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 516 del 26/11/2021, e riportate in allegato alla presente (Allegato A1 / A2 / A3);
- d) articolare e differenziare per ciascuna annualità i contenuti didattici al fine di garantire l'acquisizione delle competenze in maniera graduale in funzione del grado di padronanza e del livello di autonomia acquisiti dagli allievi nello svolgimento dell'attività prevista dalla qualifica;
- e) utilizzare le ore di LARSA in modalità duale solo per il recupero delle competenze tecnico-professionale;
- f) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme di riferimento, anche laddove non espressamente richiamate, e rispettare le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico e nella presente Convenzione, nonché nelle successive disposizioni eventualmente emanate dalla Regione al fine della regolamentazione e applicazione delle norme previste dall'Avviso;
- g) utilizzare il finanziamento concesso esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell'attività affidata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblica e prendendo atto che il contributo erogato in anticipazione non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti;
- h) realizzare l'intervento entro i termini previsti all'art. 3 della presente Convenzione, incluse le prove di esame, comunicando tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del percorso;
- i) trasmettere, entro 7 giorni dall'inizio della mensilità, il calendario delle attività didattiche mensili specificando nella durata delle diverse unità formative la modalità formativa utilizzata (aula-laboratorio-IFS/altro-Alternanza/Apprendistato), nel rispetto della durata massima e minima prevista per la formazione ordinaria svolta presso l'ente formativo e per i periodi di applicazione pratica;
- j) prevedere, al termine della prima e della seconda annualità, uno scrutinio teso a verificare che ogni allievo abbia i requisiti per l'accesso all'anno formativo successivo. In particolare, è richiesta per ciascun allievo la frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione previste dalla durata del percorso annuale per l'ammissione all'annualità successiva e, al terzo anno, per l'ammissione all'esame finale. Al termine del percorso triennale prevedere l'esame di qualifica, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo;
- k) avanzare richiesta di costituzione della Commissione d'Esame finale al competente ufficio regionale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dello stesso;
- l) rilasciare agli allievi le attestazioni e certificazioni previste a seguito della regolare partecipazione al percorso formativo, in conformità ai modelli e alle note di compilazione adottati con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2019 (Repertorio Atti n. 155/CSR - allegato 5) e recepiti dalla Regione Calabria;
- m) garantire che le spese sostenute siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;



## REGIONE CALABRIA

---

- n) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia e secondo quanto previsto al successivo art. 9;
- o) garantire, per tutta la durata del progetto, il mantenimento dei requisiti soggettivi di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico;
- p) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- q) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo preposte, impegnandosi ad agevolare l'effettuazione dei controlli, assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e l'accesso ai documenti;
- r) adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento e per tutte le transazioni relative all'operazione, rispettare la normativa in materia fiscale e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- s) predisporre e redigere i registri obbligatori, vidimati dalla Regione, da utilizzare, sia per la formazione interna che per la formazione esterna, conservati in originale presso le sedi di svolgimento delle attività;
- t) realizzare l'intervento impiegando personale che risponde ai requisiti di cui alle vigenti Linee Guida regionali per l'accreditamento degli enti di formazione professionale, nonché ai requisiti aggiuntivi previsti nelle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" (DGR n. 562/2016), nonché a quanto stabilito all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 226/2005 e alle FAQ pubblicate in fase di Avviso;
- u) ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

3. Il Soggetto Beneficiario solleva la Regione da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Soggetto Beneficiario o dalla violazione dei diritti di terzi. La Regione declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale del Soggetto Beneficiario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto, la Regione non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

4. Il Soggetto Beneficiario si impegna a restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

### **Articolo 6 – Adempimenti per le attività di applicazione pratica in impresa**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione almeno 20 gg prima, l'avvio delle attività di applicazione pratica in impresa e a trasmettere l'elenco delle imprese presso cui esse si svolgeranno con indicazione degli allievi ospitati, nonché i registri individuali di presenza di ciascun allievo per la preventiva vidimazione.

2. Inoltre, entro 15 gg successivi all'avvio delle attività di applicazione pratica, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere:  
- per ciascun allievo in alternanza:

- copia della convenzione tra ente di formazione e impresa presso cui l'allievo svolgerà l'alternanza rafforzata
- copia del patto formativo tra l'ente di formazione, il soggetto ospitante e l'allievo (o, in caso di minori, dai genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale).

- per ciascun apprendista assunto con apprendistato di I livello il soggetto beneficiario dovrà trasmettere alla Regione:

- Copia del protocollo di intesa tra l'ente di formazione ed il datore di lavoro che assumerà il giovane
- Copia del Piano Formativo Individuale tra l'ente di formazione, il datore di lavoro e l'apprendista
- Copia della Comunicazione Obbligatoria di assunzione

Tanto il protocollo di intesa quanto il Piano Formativo Individuale sono redatti obbligatoriamente secondo i format previsti dal D.M. 12/10/2015.



## REGIONE CALABRIA

3. I registri relativi alle attività di applicazione pratica, vidimati dalla Regione, devono essere tenuti in originale presso le sedi specifiche di svolgimento delle attività, così da rilevare la presenza effettiva degli allievi/apprendisti e dei tutor, l'orario di svolgimento della formazione e i contenuti della stessa.

4. Per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione delle esperienze di applicazione pratica in azienda (alternanza e apprendistato) è raccomandato al soggetto beneficiario l'utilizzo degli strumenti che la Regione Calabria potrà mettere a disposizione al fine tanto di facilitare l'ente nell'attuazione dei percorsi duali quanto di garantire uniformità nel monitoraggio e valutazione degli stessi.

### Articolo 7 - Finanziamento e modalità di erogazione

1. Il contributo di cui all'art. 1 concesso per la realizzazione del percorso formativo non potrà superare il valore di **euro 272.938,00 (duecento settantadue novecento trentotto/00)** e costituisce pertanto il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.

2. Secondo le disposizioni dell'art. 13 dell'Avviso, la Regione rimborsa le attività attraverso l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS) adottate dal Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

3. Per la determinazione del valore del rimborso sono utilizzati i seguenti parametri, come previsto nell'Avviso:

- UCS ora/corso in base ad attività formative erogate da docenti di fascia B pari a 117 euro, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del MLPS,
- UCS ora/corso in base ad attività formative erogate da docenti di fascia C pari a 73,13 euro, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del MLPS,
- UCS ora/corso/allievo pari a 0,80 € per ciascuna ora di frequenza per ciascuno dei 15 allievi

Il valore riconosciuto per la realizzazione del percorso sarà determinato sulla base della seguente formula:

**[(UCS ora corso "fascia B" 117 euro \* 400 ore corso) + (UCS ora corso "fascia C" 73,13 euro \* 2600 ore corso) + (UCS ora allievo 0,80 euro \* tot h di effettiva presenza/allievo \* tot allievi effettivi)].**

L'accesso al rimborso è condizionato all'effettiva realizzazione da parte del soggetto beneficiario dell'intero percorso formativo con riferimento a ciascuna annualità e alla effettiva comprovata presenza dei destinatari ed anche, ove richiesto, attraverso la presentazione dei corrispondenti giustificativi.

La verifica di tali elementi è effettuata principalmente attraverso i registri presenze secondo i modelli indicati dalla Regione. La gestione del registro potrà essere basata sul sistema informativo SISFO a partire dalla data della sua entrata in funzione.

Pertanto, gli importi saranno riconosciuti sulla base delle ore effettive di corso realizzate per ciascuna annualità e per il numero di allievi effettivo frequentante per ciascuna annualità. **Il finanziamento complessivamente concedibile per le tre annualità pari a € 272.938,00 è dato dalla somma del finanziamento totale concedibile per la prima annualità pari ad euro 102.678,00 + il finanziamento totale concedibile per la seconda e terza annualità pari a euro 170.260,00**, così come determinato sulla base delle formule di cui agli artt. 8 e 13 dell'Avviso Pubblico.

4. Oltre al rimborso dei costi sostenuti a dimostrazione delle attività effettivamente svolte, la Regione riconosce al soggetto beneficiario un **incentivo per gli allievi che conseguiranno la qualifica professionale in apprendistato di I livello**. La premialità sarà graduata in funzione della durata del contratto, così come indicato all'art. 13 dell'Avviso e sarà erogata, fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo l'ordine di attivazione dei contratti come risultante dalle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro e secondo l'ordine di presentazione della documentazione attestante la spesa finale.

5. L'erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. A tal proposito, il Soggetto beneficiario indica il seguente numero di conto corrente appositamente dedicato per tutte le transazioni legate



## REGIONE CALABRIA

all'attuazione del progetto, sul quale fare confluire tutte le somme corrisposte dalla Regione, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

<b>Conto corrente intestato a</b>	
<b>Istituto Bancario/Postale</b>	
<b>Codice IBAN</b>	
<b>Nome e Cognome delle persone delegate ad operare</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	

5. La Regione rimborsa i costi sostenuti a dimostrazione dei servizi effettivamente erogati, nelle misure e con le modalità di seguito indicate.

- **I tranche: anticipazione pari al 50%** dell'intero finanziamento pubblico assegnato sulle sole UCS ore/corso, dopo l'avvio delle attività – **al raggiungimento della centesima ora/corso di attività** – qualora il percorso sia stato regolarmente e utilmente avviato, così come precisato nell'art. 3 della presente Convenzione.

Il beneficiario, al momento della presentazione a mezzo Pec della richiesta del primo acconto, deve presentare - in favore del Settore "Formazione e Istruzione Professionale, ITS" - idonea **garanzia fideiussoria** - incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - di importo pari all'anticipazione richiesta, secondo quanto specificato al successivo art. 8, oltre a copia del registro e prospetto riepilogativo delle presenze relativamente alla prima fase del percorso avviato.

- **II tranche: pagamento intermedio fino al 40%** dell'importo relativo all'intero finanziamento assegnato, sulle sole UCS ore/corso, previa presentazione dei pertinenti giustificativi delle attività che attestino la realizzazione di almeno il 50% delle azioni effettuate rispetto al triennio, secondo le modalità riportate nell'Avviso e previa verifica amministrativa contabile. Alla domanda di liquidazione del pagamento intermedio vanno allegati:
  - copia registri presenze (in aula e in contesto lavorativo)
  - prospetto riepilogativo (in formato excel) giornaliero e mensile delle presenze allievi e docenti da cui si evince che sono state realizzate almeno il 50% delle attività, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: il monte ore effettivamente svolto, la conformità agli originali della documentazione presentata e che le attività sono state svolte nel rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.
  - relazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, sullo stato di avanzamento attività, rispetto a quanto programmato.
- **III tranche: saldo finale, nella misura del restante 10%** del finanziamento pubblico assegnato, sulle UCS ore/corso, unitamente all'intero rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/effettiva presenza/allievo, nonché dell'incentivo per l'attivazione dell'apprendistato, in caso di attivazione dei percorsi formativi attivati tramite il contratto di apprendistato (come previsto dall'art. 13 dell'Avviso) per i quali farà fede la C.O. di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il saldo avverrà a seguito di presentazione di apposita domanda di liquidazione e dell'acquisizione e controllo – da parte del competente Servizio regionale - della seguente documentazione, da presentare al Settore competente entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo e dell'avvenuto svolgimento degli esami finali:

- Copia dei registri presenza (in aula e in contesto lavorativo)
- prospetto riepilogativo (in formato excel) giornaliero e mensile delle presenze allievi e docenti da cui si evince il monte ore complessivo delle attività realizzate, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario;



## REGIONE CALABRIA

---

- copia della Comunicazione Obbligatoria di assunzione, per gli allievi che hanno conseguito la qualifica professionale in apprendistato di I livello e per i quali si richiede l'incentivo previsto dall'art. 13 dell'Avviso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale si attesta: il monte ore totale complessivo effettivamente svolto suddiviso per allievo, la conformità agli originali della documentazione presentata e che le attività sono state svolte completamente, nel rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso Pubblico;
- relazione finale del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, sulla avvenuta realizzazione dell'intero percorso formativo svolto e dei risultati raggiunti;
- copia dei *dossier* individuali, predisposti secondo l'allegato 2 al DM 12 ottobre 2015, rilasciati agli allievi che hanno svolto il percorso formativo in apprendistato di I livello;
- copia dell'attestato di qualifica professionale conseguito da ciascun allievo, redatto secondo il modello e le note di compilazione adottati con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2019 (Repertorio Atti n. 155/CSR - allegato 5) e recepiti dalla Regione Calabria;
- verbali e documentazione attestante il regolare svolgimento degli esami finali.

6. La chiusura di tutti i circuiti finanziari – pagamenti e quietanze – deve avvenire entro e non oltre 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'operazione

7. Al momento della presentazione delle domande di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, il Soggetto Beneficiario deve essere in regola con il DURC, con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e con la normativa antimafia ex D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In assenza di tali elementi, la Regione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

### **Articolo 8 – Garanzia a copertura del finanziamento**

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve essere di importo pari all'acconto da erogare e deve avere validità fino allo svincolo da parte della Regione a seguito di approvazione della documentazione finale di spesa.
2. Detta garanzia può essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui al D. Lgs. n. 141/2010 e ss.mm.ii., tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.
3. La fideiussione deve essere intestata alla Regione, e deve essere rilasciata in conformità al modello fornito dall'amministrazione regionale, ovvero redatta secondo lo schema approvato con Decreto n. .... del ....., al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo di somme che risultino essere state indebitamente corrisposte.
5. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Soggetto Beneficiario.
6. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - a) l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta;
  - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
  - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
  - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
  - f) l'escutibilità della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
  - g) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione.

### **Articolo 9 – Monitoraggio dell'intervento e delle spese**

1. L'Amministrazione Regionale è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati utilizzando il Sistema di Monitoraggio Regionale.



## REGIONE CALABRIA

---

2. L'operazione finanziata è soggetta ai controlli atti a comprovare la regolare gestione delle operazioni, lo stato di attuazione del percorso formativo e delle relative spese, nonché il rispetto dei relativi adempimenti che competono ai soggetti beneficiari. A tale fine, la Regione accerta il corretto svolgimento delle attività, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso Pubblico, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso al finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario, mediante controlli documentali e ispezioni dirette. Il Soggetto Beneficiario coinvolto nella realizzazione dei progetti formativi è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo preposti possono effettuare, anche senza preavviso e attraverso soggetti terzi opportunamente delegati, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale.

3. La Regione si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto Beneficiario ogni chiarimento e integrazione che si rendessero necessari; quest'ultimo è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

4. Entro il termine di venti giorni decorrenti dalla conclusione di ogni singolo anno del percorso formativo, il Soggetto Beneficiario, al fine di consentire una tempestiva attività di monitoraggio di qualità e di valutazione dei risultati conseguiti da parte del Settore competente, deve trasmettere

- una relazione avente ad oggetto la realizzazione del piano delle attività didattiche effettivamente realizzate
- l'elenco degli allievi ammessi all'annualità successiva con l'indicazione della % di presenze alle attività formative
- la copia dei registri delle attività realizzate (in aula e in contesto lavorativo)
- i registri da vidimare per l'annualità successiva
- gli esiti degli scrutini e degli organi didattici preposti alla valutazione dell'apprendimento degli allievi.

Il contenuto di tale relazione deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di compilazione dei dati stessi, e l'invio delle informazioni, costituisce ad ogni effetto obbligazione dei Soggetti Beneficiari.

6. Il Soggetto Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento.

7. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

8. Gli Organi di controllo nazionali potranno effettuare presso l'Amministrazione Regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dalla normativa di riferimento.

### **Articolo 10 – Variazioni**

1. Il Soggetto Beneficiario si impegna a svolgere integralmente il progetto finanziato nei termini e con le modalità nel formulario di candidatura e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, dall'Avviso Pubblico, dalla presente convenzione e da eventuali successive disposizioni impartite dall'amministrazione.

2. Qualora nel corso dell'attuazione del progetto sia necessario apportare variazioni allo stesso o a parti dello stesso, il soggetto beneficiario dovrà presentare idonea richiesta al Settore competente che effettuerà la valutazione di ammissibilità delle richieste di variazione; qualora necessario la verifica sarà volta ad accertare che le modifiche richieste non vadano ad inficiare elementi progettuali che siano stati decisivi ai fini dell'attribuzione del punteggio in fase di valutazione del progetto, così come definiti nell'Avviso Pubblico,

3. Nell'ipotesi di variazioni del personale docente e non docente, le figure professionali possono essere sostituite con altre, purché quest'ultime siano in possesso dei requisiti e competenze previste dall'Avviso. In questa ultima fattispecie, il soggetto beneficiario dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione al Settore competente presentando il curriculum vitae della nuova risorsa professionale impiegata.

4. L'eventuale sostituzione del partner aziendale o l'inserimento di nuovi partenariati devono essere oggetto di comunicazione e conseguente autorizzazione.

5. La modifica dei partecipanti, collegata a rinunce, abbandoni, porta allo scorrimento dell'elenco destinatari, così come definito, in fase di selezione delle richieste di partecipazione al percorso formativo.

La modifica e i nuovi inserimenti dei partecipanti al percorso è consentita, previa comunicazione e autorizzazione del Settore competente, nel rispetto delle caratteristiche del progetto approvato e del limite di frequenza richiesto per ciascun allievo (pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione prevista per ciascuna annualità), fatto salvo il riconoscimento di eventuali crediti formativi per l'inserimento nel percorso, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni



## REGIONE CALABRIA

---

sui passaggi tra sistemi di cui alla DGR n. 562 del 28/12/2016 (linee guida leFP) e della normativa nazionale vigente in materia, come recepita dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 516 del 26.11.2021.

6. Le restanti eventuali variazioni (a titolo esemplificativo, impresa ospitante, calendario/orario di svolgimento), pur non oggetto di autorizzazione, devono essere comunicate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro le 48 ore precedenti, conservandone copia della trasmissione nel fascicolo di progetto.

### **Articolo 11– Controlli**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione.

### **Articolo 12 – Conservazione della documentazione**

1. Ai fini del rispetto della normativa in materia, il Soggetto Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. Il Soggetto Beneficiario è tenuto all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica ed amministrativa dell'intervento. Tale documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata e disponibile per cinque anni successivi all'approvazione della spesa finale, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
3. Il Soggetto Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Soggetto Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale.
6. In caso di ispezione, il Soggetto Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione.

### **Articolo 13– Revoche**

1. La Regione si riserva la facoltà - in caso di inosservanza di uno o più obblighi, adempimenti e disposizioni contenute nell'Avviso e nel presente atto posti a carico del soggetto beneficiario, o delle modalità di realizzazione dei percorsi - di procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento e/o al recupero, totale o parziale delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento, e fatte salve, se del caso, le spese sostenute e riconosciute ammissibili.
2. La Regione procede alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, al verificarsi delle inadempienze da parte del Beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate e non dovute, indicandone le modalità.



## REGIONE CALABRIA

---

3. Qualora l'ente aggiudicatario non provveda a completare la prima annualità del percorso formativo attivato, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'intero importo della prima anticipazione erogata mediante escussione della polizza fideiussoria presentata a garanzia.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'erogazione intermedia a stato di avanzamento, l'ente non provveda a completare la seconda o la terza annualità del percorso, il contributo ammissibile sarà rideterminato in proporzione alle annualità completate e l'Amministrazione provvederà a recuperare anche tramite escussione della polizza fideiussoria la quota di contributo che risulti essere stata erogata in eccesso, previa verifica dei risultati raggiunti e dell'avvenuta certificazione delle competenze degli allievi partecipanti alle annualità del percorso completate.
5. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
  - a) il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del finanziamento concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico, calcolato dal momento dell'erogazione;
  - b) dopo aver acquisito agli atti fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti, ai termini) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni;
  - c) entro il predetto termine gli interessati possono presentare, all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea;
  - d) l'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, ai fini della verifica della legittimità del procedimento di revoca;
  - e) l'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario;
  - f) al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme; il predetto provvedimento fa riferimento alle motivazioni che hanno causato l'avvio del procedimento e il mancato accoglimento delle controdeduzioni eventualmente prodotte dal destinatario;
  - g) decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

### **Art. 14 - Divieto di cessione a terzi e delega**

E' vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, delle attività oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 15 – Trattamento Dei Dati Personali**

1. Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Atto medesimo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
  2. Il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: [presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: [angela.stellato@regione.calabria.it](mailto:angela.stellato@regione.calabria.it), pec: [datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it](mailto:datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it).
- In relazione alla presente convenzione, per quanto attiene alla "Informativa relativa al trattamento dei dati", con la sottoscrizione di questo atto, si accetta e ci si attiene integralmente a quanto riportato nel paragrafo 19 dell'Avviso Pubblico.
3. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
  4. I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
  5. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità



## REGIONE CALABRIA

---

dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR.

6. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

7. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: [datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it](mailto:datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it).

### **Articolo 16 – Informazione e Pubblicità**

1. Il Beneficiario è tenuto ad adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità nel rispetto della normativa prevista dalla fonte di finanziamento del contributo, tra cui:

- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto;
- b. informazioni ai potenziali destinatari e alle loro famiglie, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, in merito a modalità e termini per l'iscrizione al percorso formativo, nonché sulle modalità di attuazione attraverso il modello di apprendimento duale;
- c. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui al presente Atto.

2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:

- il nome del Beneficiario;
- la descrizione dell'operazione;
- il contributo concesso;
- la localizzazione geografica dell'operazione;
- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
- ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

### **Articolo 17– Divieto di doppio finanziamento con altri contributi**

Per le attività oggetto del presente atto non è consentito il doppio finanziamento con altri contributi o sovvenzioni, anche parziali, ricevuti o da ricevere da parte di organismi pubblici.

### **Art. 18 - Validità della Convenzione e Termini**

1. La presente convenzione ha validità e produce i suoi effetti fino a 3 (tre) anni successivi alla data del pagamento del saldo finale.

2. Tutti i termini indicati nella presente convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

### **Art. 19 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto Beneficiario prescritte e specificate nel presente Atto, ove non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all'indirizzo [formazione@pec.regione.calabria.it](mailto:formazione@pec.regione.calabria.it), riportando sempre nell'oggetto della stessa PEC: codice ID progetto, ragione sociale del Soggetto beneficiario, oggetto della comunicazione.

### **Articolo 20– Controversie**

Il presente atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.



## REGIONE CALABRIA

---

### **Articolo 21– Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

*Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.*

Catanzaro, li \_\_\_\_\_

Per accettazione

**Il Soggetto Beneficiario**

**La Regione Calabria**

---

### **ALLEGATI**

- Allegato A1 – Scheda competenze tecnico professionali – Figura di Qualifica “Operatore della Ristorazione”
- Allegato A2 – Scheda competenze tecnico professionali – Figura di Qualifica “Operatore Impianti Termoidraulici”
- Allegato A3 – Scheda competenze tecnico professionali – Figura di Qualifica “Operatore del Benessere”